

Regione Autonoma della Sicilia - L.R. 29 Dicembre 2003, n.21

ARTICOLO 21

Interventi di cooperazione internazionale

1. Nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziare per le finalità di cui all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e per una quota di queste non superiore al 40 per cento, la Presidenza della Regione può affidare agli enti pubblici regionali o alle società ed alle associazioni riconosciute aventi personalità giuridica da essi partecipate la realizzazione di iniziative di cooperazione con istituzioni operanti negli Stati non facenti parte dell'Unione europea, volte al rafforzamento degli scambi economici e/o culturali ed alla conoscenza dei rispettivi Paesi.